

FACCHINAGGIO

L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), da presentare contestualmente con la comunicazione unica da parte di imprese che esercitano una fra le seguenti attività (vedi disposizioni attività' regolamentate):

- Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali
 ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini
 generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari;
 facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla
 trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all' articolo 21 della
 legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

La Circolare M.A.P. n. 3570, del 30 dicembre 2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi. La Circolare M.A.P. prot. n. 548552, del 9 marzo 2004, inoltre, precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa, qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.

Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio

Sulla base del D.LGS 147/12 che ha eliminato i *requisiti di capacità economico-finanziaria le* imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'art. 7 del Decreto n. 221/2003.

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.